

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI SU MISURA

L'anno 2015 il giorno 3 del mese di Giugno nella sede legale provvisoria dell'Azienda USL Umbria n. 2 di Terni, Viale Donato Bramante n. 37

TRA

Il Dr. Sandro Fratini, nato a Foligno (PG) il 24.11.1954 che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome per conto e nell'interesse dell'Azienda USL Umbria 2, di seguito nel presente atto chiamata semplicemente Azienda, Cod. Fisc. e Partita IVA 01499590550, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale

E

Il Sig Mercati Giuseppe, Cod. Fisc.MRCGPP56S22C745I nato a Città di Castello il 22/11/1956, residente in Via Futa n.55 Città di Castello, (Pg), in qualità di Legale rappresentante del Laboratorio Odontotecnico ODONTOTECNICA TIBERINA SNC CITTA' DI CASTELLO con sede legale in Via Coventry n.19 Città di Castello (Pg) , Partita IVA 02125350542, codice di iscrizione al Ministero della Salute, in base alla Direttiva CEE n. 43/92 del 1997, n ITCA01011418.

Vista la **Legge Regionale n. 7 del 07.05.2008**, "Istituzione nelle Aziende Unità Sanitarie Locali (USL) della Regione Umbria del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica";

Vista la **Legge Regionale n. 7 del 07.05.2008**, "Istituzione nelle Aziende Unità Sanitarie Locali (USL) della Regione Umbria del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica";



A handwritten signature in black ink, likely belonging to the legal representative of the laboratory.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the representative of the Azienda USL Umbria.



Vista la **D.G.R. n. 560 del 20 aprile 2009** “Nomenclatore tariffario delle prestazioni per l'assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica di cui al comma 4 art.2 della Legge regionale del 07 maggio 2008, n.7 - Istituzione nelle aziende USL della Regione Umbria del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica”

Visto il **Regolamento regionale n. 7 del 21 luglio 2009** “Norme di attuazione della Legge Regionale n. 7 del 07.05.2008, (Istituzione nelle Aziende Unità Sanitarie Locali (USL) della Regione Umbria del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica);

Vista la **DGR n. 1077 del 27 luglio 2009** “D.G.R. n. 558 del 20 aprile 2009 “L.R. n. 7 del 07/05/2008 “Istituzione nelle Aziende Sanitarie Locali (USL) della Regione Umbria del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica”: approvazione degli standard organizzativi, gestionali e dimensionali “Modifiche

Vista la **DGR n. 1864 del 20/12/2010** “Deliberazione della Giunta regionale n.1310 del 28/09/2010 “Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni per l'assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica di cui all'art.2, c.4 della Legge regionale 07/05/2008,n.7" Approvazione definitiva;

Vista la **DGR 319 del 27/03/2012** “Aggiornamento del Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni per l'assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica di cui all'allegato 1 Parte A solventi in proprio alla DGR 1864 del 20.12.2010)”

PREMESSO

a) che con Decisione Amministrativa del Direttore Generale n 711 del



20.08.2014 è stata indetta la selezione per la qualificazione dei Laboratori Odontotecnici finalizzata all'erogazione di manufatti odontotecnici per gli assistiti o con oneri predeterminati a carico degli utenti;

b) che con Decisioni Amministrative del Direttore Generale n. 188 del 25/02/2015 e n. 230 del 17/3/2015 sono stati formalizzati gli esiti della suddetta selezione ;


c) che tali prestazioni sono direttamente erogate dalla USL Umbria n. 2 a mezzo dei propri specialisti odontoiatri dipendenti e in regime convenzionale che dovranno collaborare solo con i laboratori odontotecnici convenzionati;

d) che tutti gli atti medici preventivi, contestuali e successivi alla applicazione delle protesi dentarie attengono alla piena ed esclusiva responsabilità del medico specialista odontoiatra, ivi compresa la scelta del laboratorio odontotecnico che realizzerà la protesi;

e) che possono essere ammessi alla presente convenzione solamente i laboratori odontotecnici in regola con l'iscrizione alla Camera di Commercio, registrati al Ministero della Salute ed in possesso dei requisiti organizzativi, umani e strumentali;

f) che non possono essere ammessi alla presente convenzione laboratori odontotecnici in cui operino o siano cointeressati, a qualunque titolo, persone legate al Servizio Sanitario Nazionale da rapporto convenzionale o di impiego o che comunque svolgano la loro attività in altre Strutture convenzionate con il SSN;

g) che la presente convenzione può essere stipulata anche con consorzi o



cooperative tra odontotecnici;

h) che l'odontotecnico, sulla base di una prescrizione medica, realizza le protesi dentarie con i comuni metodi di lavorazione; tutti i passaggi tecnici sono soggetti alle leggi vigenti, in particolare l'odontotecnico, essendo fabbricante dei dispositivi medici su misura, risponde alla Direttiva CEE 93/42, recepita dal D.LGS.46/97.

ACCERTATO

che il laboratorio è in possesso di tutti i requisiti di cui in premessa e che non sussista la condizione ostativa di cui alle precedente lettera f), come risulta anche dall'allegata autodichiarazione, a firma del legale rappresentante del laboratorio che autocertifica il possesso dei seguenti requisiti: maggiore età; abilitazione professionale; destinazione d'uso catastale del locale; contratto di affitto o proprietà dei locali; agibilità dei locali adibiti a laboratorio completa delle certificazioni di idoneità dell'impianto elettrico, idrico e termico; iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane presso la locale Camera di Commercio; attribuzione della Partita IVA; iscrizione all'INAIL e all'INPS; C.C. bancario; - iscrizione e registrazione nell'elenco dei fabbricanti di dispositivi medici su misura presso il Ministero della Salute ai sensi del D.Lgs. 46/97; rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti; rispetto della normativa sulle emissioni in atmosfera DGR Umbria 6351 del 02/07/91: "attività ricompresa tra quelle ad inquinamento poco significativo e quindi non soggetta a ad autorizzazione ai sensi del DPR 203/88"; rispetto della normativa sulla prevenzione luoghi di lavoro in caso di presenza di dipendenti (almeno 1 dipendente) (Documento valutazione dei Rischi ecc.

Tutto ciò premesso, in conformità ai sopra richiamati criteri



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - AFFIDAMENTO

L'USL Umbria n.2 affida al laboratorio l'esecuzione di dispositivi medici su misura di cui all'unito Tariffario Regionale che è parte integrante e sostanziale del presente atto, erogate agli utenti del SSN su prescrizione degli specialisti odontoiatri operanti presso i Poliambulatori dell'USL Umbria 2.

Gli oneri convenzionali relativi ai manufatti, di cui al comma precedente, sono a totale carico degli utenti



ART. 2 – REALIZZAZIONE DISPOSITIVI MEDICI SU MISURA

Il laboratorio provvede, acquistando direttamente tutto il materiale necessario alla lavorazione, alla costruzione e consegna dei dispositivi medici su misura indicati nell'allegato di cui al precedente art 1, che devono essere realizzate nel più rigoroso rispetto della prescrizione e delle indicazioni dello Specialista Odontoiatra.

La scelta dei materiali di cui al precedente comma deve essere orientato verso le migliori qualità offerte sul mercato

La progettazione del manufatto avviene di concerto tra lo specialista e il laboratorio e comunque sulla base della dichiarata validità della progettazione stessa da parte del medico specialista odontoiatria

ART. 3 – IMPRONTE

Le impronte sono prelevate esclusivamente dagli specialisti odontoiatri dell'Asl e ritirate dal laboratorio che vi deve provvedere direttamente tramite un proprio incaricato.

Qualora, in sede di lavorazione, le impronte non risultino pienamente



rispondenti, il laboratorio ne da immediata comunicazione scritta al medico specialista, per quanto di conseguenza.

ART. 4 - CONSEGNA

La consegna, da parte del laboratorio, dei manufatti costruiti o riparati avviene presso l'ambulatorio di cui al precedente art. 1 alla presenza dello specialista odontoiatra.

Ove, a seguito della prova finale, si rendano necessari, a giudizio dello specialista odontoiatra, ulteriori accertamenti, correzioni del manufatto anche il rifacimento totale, il laboratorio è tenuto a provvedere ai conseguenti lavori a proprio carico.

Gli obblighi convenzionali del laboratorio si intendono pienamente assolti solo allorché lo specialista odontoiatra abbia espresso il suo giudizio sulla dello stesso alla prescrizione ed alle esigenze cliniche del paziente.

ART. 5 – TEMPI DI ESECUZIONE DEI MANUFATTI

I tempi di esecuzione dei manufatti sono indicati dal medico specialista Odontoiatra di concerto con il laboratorio odontotecnico.

Si conviene che di norma:

- a) le riparazioni devono essere eseguite entro 3 giorni lavorativi
- b) le prove degli apparecchi debbono essere effettuati ad un intervallo non superiore ai 5 giorni
- c) la consegna degli apparecchi medesimi deve essere effettuata entro 7 giorni lavorativi dall'ultima prova
- d) il termine massimo fra il ritiro delle impronte da parte del laboratorio e la consegna dei manufatti non deve superare, comunque, i giorni 30 lavorativi

I tempi di prelievo delle impronte da parte del Laboratorio devono essere



compatibili con la indeformabilità nel tempo del materiale usato per l'impronta e, comunque, la colatura in gesso non deve avvenire dopo le 24 ore.

ART. 6 - RAPPORTI

Ai fini della presente convenzione, il laboratorio intrattiene rapporti esclusivamente con gli specialisti odontoiatri e con i dirigenti dei servizi ASL interessati.


ART. 7 - COSTI

I costi per i servizi resi all'utenza devono essere conformi ai prezzi di cui al Tariffario regionale allegato.

Ai fini della liquidazione delle competenze convenzionali al laboratorio, lo specialista odontoiatra ASL, dopo la preparazione del cavo orale, la prescrizione dello specialista medesimo, la raccolta del consenso informato e la scelta merceologica dell'utente, comunica a quest'ultimo l'ammontare dell'onere a suo carico redigendo apposito preventivo (modulistica aziendale) indicando anche le modalità di pagamento dell'onere a suo carico e provvede a far sottoscrivere l'apposito preventivo all'utente.

Le relative fatture sono trasmesse dal laboratorio allo specialista, per gli adempimenti di sua competenza, ai fini della consegna all'utente.

Gli oneri convenzionali sono onnicomprensivi, in particolare, sono comprensivi di eventuali oneri fiscali, del costo delle operazioni di ritiro e consegna dei manufatti, dei costi riferiti alla messa a disposizione dell'odontotecnico abilitato, nonché del costo del modulario necessario a riflettere tutte le operazioni afferenti il servizio, che il laboratorio s'impegna a fare stampare a proprie spese in congrua quantità (bollettino di c/c postale,



moduli fac-simile, quant'altro occorra).

ART. 8 – ORARI DI ATTIVITA'

Il Laboratorio dichiara di effettuare il seguente orario di attività:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 dalle ore 14,30 alle ore 18,30.

ART. 9 - VERIFICHE

L'A.S.L. si riserva la facoltà di verificare in ogni momento, anche mediante sopralluoghi presso i locali del laboratorio ogni circostanza ritenuta utile alla migliore attuazione dei contenuti convenzionali.

ART. 10 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In materia di protezione dei dati personali si rinvia a quanto espressamente dettato dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.


ART. 11 – SUPPORTI INFORMATICI

Il Laboratorio si impegna ad adottare i supporti informatici, per la rilevazione della quantità e della qualità delle prestazioni, nonché per la scannerizzazione della relativa documentazione, e ad utilizzarli correttamente secondo le direttive stabilite.

ART. 12 – INADEMPIENZE

La Convenzione si intende immediatamente ed automaticamente risolta nei seguenti casi di inadempienza:

- ove si accerti la sopravvenuta sussistenza della condizione di inammissibilità di cui alla scheda di qualificazione;
- ove si accerti che i manufatti convenzionali non sono direttamente e completamente costruiti dal laboratorio;



- ove si accerti che il materiale impiegato per la costruzione dei manufatti non corrisponda alle caratteristiche richieste nella prescrizione dello specialista odontoiatra, fermo restando che il laboratorio assume nei confronti dell'Azienda Sanitaria la completa responsabilità riguardo alle caratteristiche merceologiche e di biocompatibilità dei materiali impiegati secondo le normative vigenti al momento del presente atto e di quelle che sopravverranno durante il periodo di validità del rapporto contrattuale ed alla tecnica di costruzione, dovendo i manufatti essere eseguiti a perfetta regola d'arte.

- a fine anno il giudizio complessivo sulla qualità delle protesi, formulato, alla stregua di riscontri obiettivi, di concerto tra i dirigenti dei Servizi ASL interessati e gli specialisti odontoiatri, non sia positivo.

Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione della presente convenzione, previste dal Codice Civile.

In ogni caso comporta la risoluzione della convenzione il venire meno dei requisiti autorizzativi posti a base dell'atto di autorizzazione, nonché l'inosservanza della normativa in tema di incompatibilità del personale.

ART. 13 – DECORRENZA .

La presente convenzione ha la durata di anni tre, con decorrenza dal 3 Giugno 2015 e fino al 2 Giugno 2018 e si intende tacitamente rinnovata per uguale periodo ,salvo quanto previsto per gli oneri convenzionali dal precedente art. 7, ove non intervenga disdetta da una delle parti da formularsi con raccomandata A.R. almeno tre mesi prima della scadenza.



Per quanto concerne i contenuti economici della presente convenzione, eventuali adeguamenti tariffari dovranno comunque avere luogo sulla base di variazioni del tariffario regionale adottato con delibera di Giunta regionale.

L'A.S.L. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente convenzione, tramite semplice comunicazione al laboratorio, in caso di soppressione del servizio o nell'ipotesi di sopravvenuti indirizzi della programmazione sanitaria regionale in contrasto con la continuazione del rapporto convenzionale.

L'A.S.L. si riserva inoltre la facoltà di aggiornare, a scadenza annuale, il proprio elenco dei soggetti convenzionati per la fornitura di manufatti protesici.

ART. 14 – COMPETENZE PER LE CONTROVERSIE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Terni.

ART. 15 – REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di bollo ed ogni altra eventuale sono poste a carico del Presidio sottoscrittore.

ART. 16 – NORMA FINALE

La presente convenzione è suscettibile di modificazioni sia in materia di tariffario che in corrispondenza all'eventuale emanazione di ulteriori disposizioni nazionali o regionali che vengano a disciplinare la materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Laboratorio Odontotecnico

Per l'Azienda USL Umbria 2

Il Legale Rappresentante

Il Direttore Generale

10

ODONTOTECNICA TIBERINA s.n.c.
di Mercati G. & C.
Via Coventry, 19
06012 CITTÀ DI CASTELLO (PG)
Tel. 075/9554492
C.F. e P. IVA 02125350542
Reg. Imp. EG 02125350542 - R.E.A. N. 180405
W. Reg. Ministero della Sanità ITCA01011418



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto **MERCATI Giuseppe**, nato a Città di Castello (PG) il 22/11/1956 e ivi residente in Via Futa, n. 55 – c.f. MRCGPP56S22C745I – in qualità di Rappresentante Legale della ditta

"ODONTOTECNICA TIBERINA Snc di Mercati G. & C", con sede a Città di Castello (PG), in Via Coventry, n. 19 – P.Iva 02125350542,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità,

AUTOCERTIFICA il possesso dei seguenti requisiti:

- i soci della ditta hanno tutti la maggiore età;
- i soci sono provvisti di abilitazione professionale di Odontotecnico;
- i locali sono destinati all'attività dell'azienda (vedi Autorizzazione Comunale prot.n.44192 del 23/12/1995);
- nei locali dove viene svolta l'attività, c'è un regolare contratto d'affitto (Reg. n. 882 del 20/10/1995 Serie 3;
- i locali adibiti all'attività sono dotati di certificazione di idoneità dell'impianto elettrico, idrico e termico;
- la ditta è iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane presso la locale C.C.I.A.A. di Perugia al n. 67074, Registro delle Imprese al n. PG-02125350542 e R.E.A. n. 180405;
- Il numero di partita IVA 02125350542 è stato attribuito dall'Agenzia delle Entrate di Città di Castello;
- la ditta è iscritta all'INAIL pos. n. 04436418/03 e all'INPS pos. n. 5805270272;
- il c/c bancario è presso le Casse di Risparmio dell'Umbria Spa Filiale di Riosecco n. 82050 IBAN: IT 260 06315 21610 000000082050;
- la ditta è inserita nel Registro del Ministero della Sanità n. ITCA 01011418;
- è in regola con la normativa sullo smaltimento dei rifiuti e della normativa sulle emissioni in atmosfera;
- è in regola con la normativa sulla prevenzione luoghi di lavoro.

Dichiara, infine, di essere informato ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2000, che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Città di Castello, 03/06/15

Il dichiarante

ODONTOTECNICA TIBERINA s.n.c.

di Mercati G. & C.

Via Coventry, 19

06012 CITTÀ DI CASTELLO (PG)

Tel. 075 3554402

C.F./P.IVA 02125350542

Reg. Imp. PG 02125350542 R.E.A. N. 180405

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscritto, all'Ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Cognome **MERCATI**
 Nome **GIUSEPPE**
 nato il **22/11/1956**
 (atto n. **531** p. **I** s. **A**)
 a **CITTA' DI CASTELLO PG**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **CITTA' DI CASTELLO (PG)**
 Via **FUTA 1.55**
 Stato civile **---**
 Professione **ODONTOTECNICO**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1.78**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari **F. OCCHIALI**


 Firma del titolare *Meletti*
 C.D. CASTELLO **II** 09/08/2010
 Impronta del dito indice sinistro
 Euro 5.42
 IL SINDACO
 Comune di Città di Castello
 d'Ordine del Sindaco
AUTENTICA MIRIAM

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA


 IT

Cognome **MERCATI**
 Nome **GIUSEPPE**
 Data di nascita **22/11/1956**
 Numero identificativo personale **MRCGPP56S22C7451** SSN-MIN SALUTE - 500001
 Numero di identificazione della tessera **80380001000022969883**
 Scadenza **26/08/2020**

REPUBBLICA ITALIANA
 TESSERA SANITARIA
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI


 Codice Fiscale **MRCGPP56S22C7451** Sesso **M**
 Cognome **MERCATI**
 Nome **GIUSEPPE**
 Luogo di nascita **CITTA' DI CASTELLO**
 Provincia **PG**
 Data di nascita **22/11/1956**
 Data di scadenza **26/08/2020**
 Regioni sanitarie regionali
 Regione Umbria

DOCUMENTO VALIDO FINO AL 08/08/2020


AS 5427628



REPUBBLICA ITALIANA


 COMUNE DI
 CITTA' DI CASTELLO
 CARTA D'IDENTITA'
 N° AS 5427628
 DI
MERCATI
GIUSEPPE